



Unione  
**Trespino  
Secchia**

**Provincia di  
Reggio Emilia**



# **PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

*Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - L.R. 7 febbraio 2005, n° 1*

## **RELAZIONE**

**il Progettista**  
*Stefano Castagnetti*

**il Responsabile Servizio Protezione Civile**  
*Italo Rosati*

**il Presidente**  
*Emanuele Cavallaro*

**Edizione: 2.1 – maggio 2018**

**Approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n° 39 del 26.11.2018**



Dott. Stefano Castagnetti – GEOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE  
Via Argini Sud 24 – 43022 BASILICANOVA (PR) – studio@stefacasta.it

*“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona”*

(art. 3 - Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo - Assemblea generale dell’O.N.U. - 10.12.1948)

*“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività...”*

(art. 32 - Costituzione italiana)

\* \* \*

*“Se vuoi essere efficace durante un’emergenza, preparati quando l’emergenza non c’è”*

(Stefano Castagnetti)

- Progettazione



*Geol. Stefano Castagnetti*

- Allestimenti e restituzioni cartografiche

*geol. Marco Baldi*

*geol. Gian Marco Veneziani*

- Coordinamento Unione Tresinaro – Secchia

*dott. Italo Rosati*

*comm. sup. Paolo Girotti*

- Gruppo di lavoro intercomunale

*geom. Simone Mangani – Comune di Baiso*

*p.i. Massimo Monti – Comune di Casalgrande*

*geom. Stefano Ferrari – Comune di Castellarano*

*geom. Adelmo Davoli – Comune di Rubiera*

*geom. Giovanni Cantoni – Comune di Scandiano*

*dott.ssa Emanuela Fiorini – Comune di Viano*

- Fornitura dati

*Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Regione Emilia-Romagna*

*Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica – Regione Emilia-Romagna*

*Provincia di Reggio Emilia*

*Azienda Interregionale per il Fiume Po*

*Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale*

*Arpae Emilia-Romagna*

*AUSL di Reggio Emilia – Servizio Sanità Pubblica Veterinaria*

*SNAM Rete Gas S.p.A. – Centro di manutenzione di Reggio Emilia*

*Aeronautica Militare – Comando Rete POL – Parma*

*Terna Spa*

*E-Distribuzione Spa*

*IRETI Spa*

# INDICE

<b>1. PREMESSE</b> .....	<b>1</b>
<b>2. INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	<b>6</b>
<b>3. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE</b> .....	<b>10</b>
3.1 LIVELLO COMUNALE.....	10
3.1.1 Ufficio comunale di protezione civile.....	10
3.1.2 Centri Operativi Comunali .....	11
3.1.3 Funzioni di Supporto .....	13
3.1.4 Referenti di Frazione.....	15
3.2 LIVELLO INTERCOMUNALE (UNIONE) .....	16
3.2.1 Ufficio di Coordinamento Prociv .....	16
3.2.2 Comitato Intercomunale di Protezione Civile.....	19
3.2.3 Ruolo della Polizia Municipale nel Sistema locale di Protezione Civile .....	20
3.2.4 Piano Operativo Interno (P.O.I.) .....	20
<b>4. MODELLO DI INTERVENTO</b> .....	<b>23</b>
4.1 SISTEMA DI COMANDO E COORDINAMENTO.....	23
4.2 FUNZIONI DI SUPPORTO IN CASO DI COSTITUZIONE DEL COM.....	24
4.3 GESTIONE INIZIALE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA.....	26
4.3.1 TIPOLOGIA DELL'EVENTO.....	26
4.3.2 PROCEDURE DI ALLERTAMENTO .....	28
4.3.3 RUOLO DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO PROCIV DELL'UNIONE.....	29
4.3.4 POSTO DI COMANDO AVANZATO.....	31
<b>5. ATTIVAZIONI A LIVELLO COMUNALE</b> .....	<b>32</b>

- [Elenco Tavole](#)

- [Appendice 1 - Glossario](#)

## 1. PREMESSE

In data 3 aprile 2008 è stata fondata l'**Unione dei Comuni Tresinaro Secchia**, costituita dai Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano (Provincia di Reggio Emilia).

A seguito della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", il 21 ottobre 2013 l'Unione è stata ampliata ricomprendendo i Comuni di Baiso e Viano, in quanto anch'essi ricadenti nel distretto socio-sanitario di Scandiano, dando in tal modo vita ad un ambito territoriale ottimale ed omogeneo,

Il territorio dell'Unione Tresinaro Secchia ricade nel settore orientale della fascia pedemontana della Provincia di Reggio Emilia (Fig.1).




Fig. 1 – Inquadramento territoriale

L'Unione Tresinaro Secchia presenta un'estensione territoriale di 291,53 km<sup>2</sup> e una popolazione di 81.756 abitanti (dato riferito al 1.1.2017 - Servizio Statistica Regione Emilia-Romagna).

Come si evince dall'Atto Costitutivo *"l'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti (...).*

All'art. 2 dello Statuto vengono definite le seguenti finalità:

1. *L'Unione Tresinaro Secchia concorre con i Comuni che la costituiscono, alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento.*
2. *L'Unione realizza, per le materie di propria competenza, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.*
3. *L'Unione, pertanto, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività si conforma ai principi di: sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità.*
4. *L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.*

All'art. 6 dello Statuto è stato previsto che tra le funzioni precedentemente gestite in forma associata, venga trasferita all'Unione, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di Polizia Municipale e venga contestualmente costituito un Corpo Unico intercomunale.

Tale convenzione è stata sottoscritta il 3 ottobre 2008 e tra i compiti e le attività di polizia municipale ed amministrativa da esercitarsi in forma unificata è stato inserito il seguente punto:

- g) soccorso in caso di calamità, catastrofi e altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;*

Successivamente, a seguito di Delibera del Consiglio dell'Unione n° 21 del 30.09.2009, in data 13 ottobre 2009 è stata sottoscritta un'ulteriore convenzione per il trasferimento all'Unione Tresinaro Secchia delle funzioni attinenti la Protezione Civile, con le seguenti finalità (art. 2):

*"La gestione unitaria è finalizzata a realizzare economie di scala e di massimizzare le funzioni di scambio di esperienza e migliori prassi in essere tra i Comuni nonché di rispondere all'esigenza del territorio di avere un servizio efficiente di fronte alle emergenze che risponda al pubblico*

*interesse, attuare una strategia di sviluppo della funzione che porterà una crescita graduale nel tempo della stessa.”*

L'organizzazione tecnica (art. 7) prevede la costituzione di un Ufficio Unico con sede presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale. Il responsabile dell'Ufficio è stato individuato nel Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale, coadiuvato da un Comitato intercomunale, costituita da un numero di componenti paria al numero dei Comuni aderenti all'Unione. Detti componenti sono nominati da ciascun Comune, tenendo conto delle competenze e del ruolo interno all'organizzazione, a supporto del Responsabile dell'Ufficio nella programmazione tecnica e organizzativa dei singoli servizi.

Il Comitato intercomunale ha altresì il compito primario di fornire il necessario supporto tecnico per la formazione e l'aggiornamento del piano di protezione civile intercomunale, di verificare le soluzioni individuate in relazione agli scenari ipotizzati nei singoli comuni nel contesto più generale di tutto il territorio dell'Unione, nonché di mantenere un costante monitoraggio del territorio in relazione alle modificazioni dello stesso.

Le funzioni e attività dell'Ufficio Unico sono state dettagliatamente specificate nell'art. 8 della Convenzione e spaziano dall'attività generale di previsione dei rischi, alla segnalazione degli interventi di prevenzione necessari a minimizzare i rischi sul territorio, alla predisposizione di procedure comuni per l'ottimizzazione delle comunicazioni di emergenza, all'elaborazione e gestione del piano intercomunale di protezione civile, all'approntamento di un Centro Operativo Misto, all'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso, alla promozione di esercitazioni, alla valorizzazione e formazione del volontariato di protezione civile e alla formazione del personale comunale .

L'Ufficio Unico cura altresì l'aggiornamento dei dati relativi a risorse, associazioni di volontariato, responsabili delle funzioni di supporto, la verifica delle aree di ammassamento e dei punti di raccolta della popolazione e al mappatura delle zone a rischio, unitamente ai residenti nelle stesse.

Non disponendo di adeguata professionalità interna all'Ente, gli Organi dell'Unione Tresinaro Secchia hanno successivamente deciso di emanare un bando per l'incarico della redazione dei Piani comunali e intercomunale di emergenza di protezione civile. L'incarico è stato poi assegnato con Determinazione Dirigenziale n° 15 del 19.04.2011.

Il Piano Intercomunale si è inserito all'interno del percorso organizzativo e pianificatorio in materia di Protezione Civile descritto in precedenza ed è stato accompagnato dalla redazione dei singoli Piani comunali di Protezione Civile.

Tali Piani sono stati approvati con i seguenti atti deliberativi:

- Piano comunale Scandiano: delibera di Giunta Comunale n° 105 del 13.06.2012

- Piano comunale Rubiera: delibera di Giunta Comunale n° 104 del 10.07.2012
- Piano comunale Casalgrande: delibera di Giunta Comunale n° 67 del 12.07.2012
- Piano comunale Castellarano: delibera di Consiglio Comunale n° 80 del 20.09.2012
- Piano Intercomunale: delibera di Consiglio dell'Unione n° 32 del 29.11.2012.

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile è costituito dalla presente Relazione, dal Piano Operativo Interno (P.O.I.) e dai seguenti elaborati cartografici (cfr. allegati):

- Tav.1: Carta di inquadramento
- Tav. 2A: Rete energia elettrica e ripetitori radio
- Tav. 2B: Reti idrocarburi
- Tav. 2C: Rete idropotabile
- Tav. 3A: Rischio idrogeologico e idraulico
- Tav. 3B: Rischio incendi boschivi e chimico - incidentale
- Tav. 4: Carta degli allevamenti zootecnici
- Tav. 5: Carta del modello di intervento

In considerazione dell'ampia estensione territoriale, per motivi di praticità ciascun elaborato cartografico è stato suddiviso in due tavole, denominate rispettivamente Tavola "Nord" e Tavola "Sud".

A seguito dell'adesione all'Unione dei Comuni di Baiso e Viano e dell'esigenza di aggiornamento dei Piani determinata dall'emanazione di nuovi riferimenti normativi e tecnici di livello nazionali e regionali, fra cui:

- Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- Legge Regionale 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) previsto dalla Direttiva europea 2007/60/CE "Direttiva Alluvioni" approvato dal Comitato Istituzionale Integrato delle Autorità di Bacino nazionali il 3 marzo 2016;
- DGR 417 del 05/04/2017 approvazione del "Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile;

Con incarico professionale di cui alla Determina Dirigenziale n° 661 dell'1.12.2016 si è provveduto ad aggiornare i Piani comunali dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano ed il presente Piano intercomunale.

Dopo una prima stesura avvenuta nel corso del 2017, i documenti sono stati ulteriormente aggiornati a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della Protezione Civile*" (Determinazione Dirigenziale n° 253 del 05.04.2018) e della DGR 962 del 25.06.2018 aggiornamento del "Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di

allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile".

L'aggiornamento dei Piani comunali è stato approvato con i seguenti atti deliberativi:

- Comune di Baiso: delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 06.06.2018
- Comune di Casalgrande: delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 26.07.2018
- Comune di Scandiano: delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 30.7.2018
- Comune di Rubiera: delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 31.07.2018
- Comune di Castellarano: delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 28.09.2018
- Comune di Viano: delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 29.10.2018

## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Legge 24 febbraio 1992, n° 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e s.m.i. che normava il settore è stata recentemente abrogata dal [D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#) “Codice della Protezione Civile”.

All’art 2 – Attività di protezione civile è stabilito (comma 1) che *Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento.*

L’art 3 – Servizio nazionale della protezione civile afferma:

1. *Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:*
  - a) *il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;*
  - b) *i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;*
  - c) *Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.*
2. *Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell’ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:*
  - a) *il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l’unitaria rappresentanza nazionale presso l’Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;*
  - b) *le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;*
  - c) *i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.*

L’art. 6 - Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile recita

1. *Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:*
  - a) *del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;*
  - b) *della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all’articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;*

- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

L'art. 7 definisce la Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile, operando la seguente distinzione:

- tipo a):** emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- tipo b):** emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa;
- tipo c):** emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Infine si richiama il contenuto dell'Art. 12 - Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile:

*1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.*

*2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:*

- a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

- d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

- a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

Per quanto concerne il livello regionale, l'attuale riferimento normativo è dato dalla L.R. 7 febbraio 2005, n° 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile" in cui all'art. 6 viene affermato che *i Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:*

- a) *alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province;*
- b) *alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;*
- c) *alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);*
- d) *alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;*
- e) *all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;*
- f) *alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.*

Va sottolineato che l'intero apparato normativo nazionale e regionale sviluppatosi negli ultimi 20 anni, pur andando nella direzione di favorire le forme associative tra Comuni (Unioni), grazie alle quali dar vita a strutture di coordinamento intercomunali e la predisposizione di piani di emergenza di area vasta, ribadisce il ruolo del Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile e di conseguenza attualmente tale ruolo **NON PUÒ ESSERE TRASFERITO** ad altri soggetti istituzionali (ad ex. Il Presidente dell'Unione), in quanto il potere di Ordinanza spetta esclusivamente al Sindaco.

Quanto sopra costituisce presupposto giuridico di riferimento per il presente Piano Intercomunale di Protezione Civile.

### 3. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE

Di seguito viene illustrata l'attuale organizzazione del **Sistema locale di Protezione Civile** adottata dall'Unione Tresinaro Secchia e dai Comuni aderenti, distinguendo tra il livello comunale e il livello intercomunale (Unione).

#### 3.1 LIVELLO COMUNALE

##### 3.1.1 Ufficio comunale di protezione civile

A seguito della redazione ed aggiornamento dei rispettivi Piani Comunali di Protezione Civile ricordata in premessa, i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano si sono dotati di una specifica struttura di protezione civile, denominata "Ufficio comunale di protezione civile".

L'Ufficio comunale di Protezione Civile è collocato all'interno delle rispettive Aree Tecniche Comunali.

Sotto il profilo funzionale sono state individuate specifiche figure (una per ciascun Comune) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico, alle quali è stato assegnato il ruolo di **Referente Operativo Comunale** di Protezione Civile, a cui vengono affidati compiti di raccordo tra i vari Servizi comunali e di collegamento con l'Ufficio di Coordinamento Prociv dell'Unione (Cap. 3.2.1) e con il Comandante del Distretto della Polizia Municipale.

In tempo di pace l'Ufficio comunale si occupa delle seguenti attività:

- proposta dei nominativi per la nomina a Coordinatori delle Funzioni di supporto (Metodo Augustus) e relativi sostituti e aggiornamento continuativo dell'elenco, corredato dai relativi numeri telefonici di reperibilità;
- segnalazione tempestiva all'Ufficio di Coordinamento delle situazioni di rischio che dovessero essere individuate sui territori di competenza;
- quanto altro non espressamente indicato tra le attività oggetto di trasferimento all'Unione.

Il medesimo Ufficio, di concerto con il Comitato di cui al paragrafo successivo, opera al fine di promuovere forme di intesa e di collaborazione operativa con gli altri Soggetti che compongono il sistema locale di protezione civile: Enti Locali, Organismi Tecnici, Amministrazioni Statali, ecc..

I preesistenti Comitati Comunali di Protezione Civile sono stati soppressi e integrati nel Comitato Intercomunale di cui al successivo capitolo 3.2.2.

In Fig. 2 è rappresentato uno schema delle relazioni in tempo di pace tra gli Uffici Comunali di Protezione Civile e l'Ufficio di Coordinamento Prociv dell'Unione.




Fig. 2 – Schema delle relazioni tra Uffici locali di Protezione Civile in “tempo di pace”

### 3.1.2 Centri Operativi Comunali

Ciascun Piano comunale ha individuato il rispettivo **CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)** di norma ubicato nel Palazzo Municipale o in una sede sostitutiva qualora il Municipio non risulti raggiungibile o utilizzabile:

- Comune di Baiso → da individuare
- Comune di Casalgrande → palestra scuola primaria (via Gramsci 3)
- Comune di Castellarano → Scuola di Tressano (via Radici Nord 57)
- Comune di Rubiera → Sede Distretto P.M. e Stazione Carabinieri (via Togliatti 14)
- Comune di Scandiano → edificio Uffici Fiera e in alternativa Centro ricreativo di Chiozza (via dell'Eco)
- Comune di Viano → palestra scolastica (via Casella)

Ciascun COC è costituito da un'area strategica e da una sala operativa.

La prima è preposta a prendere decisioni ed è composta, oltre che dal Sindaco e da amministratori comunali, dai Dirigenti comunali, dai rappresentanti delle altre Istituzioni e delle Strutture Operative locali.

La seconda, organizzata per funzioni di supporto cura i collegamenti e attua le decisioni assunte dall'area strategica ed è composta dai funzionari comunali e/o da altri referenti locali preposti alla raccolta dati, alla predisposizione ed all'attuazione delle procedure previste nelle funzioni stesse.

Il Sindaco si avvale del COC in particolare nel coordinamento delle seguenti operazioni:

- a) apprestamento dei servizi di controllo e monitoraggio del territorio con squadre miste (volontari, personale dipendente, ecc.), sotto il coordinamento degli Organi competenti;
- b) diramazione di avvisi e di messaggi di allarme alla popolazione a mezzo di punti informativi fissi e mobili e pattuglie delle forze di polizia;
- c) delimitazione delle aree a rischio;
- d) istituzione dei "cancelli stradali" (posti di blocco) ed eventuale loro presidio;
- e) in caso di rischio per la pubblica incolumità, verifica prioritaria delle condizioni delle persone necessitano di particolare assistenza: anziani soli, disabili, ecc.;
- f) controllo della rete viaria ed emanazione di ordinanze per la regolamentazione del traffico sulla viabilità pubblica e privata;
- g) allertamento dei possessori di risorse per la pronta disponibilità delle stesse;
- h) emanazione dei provvedimenti necessari per ottenere la disponibilità di aree e strutture da adibire all'ammassamento dei soccorritori e all'accoglienza di persone, animali e beni evacuati e loro predisposizione e allestimento;
- i) soddisfacimento delle esigenze di tipo sanitario, socio-assistenziale e igienico, mediante il coinvolgimento di strutture pubbliche e private;
- j) distribuzione di generi alimentari, acqua potabile, vestiario, coperte, ecc. alle persone sinistrate e garanzia di assistenza e segretariato sociale alle stesse;
- k) (se attivati) periodica informazione al CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) e all'eventuale COM (Centro Operativo Misto), circa l'andamento della situazione e sui provvedimenti adottati o in via di adozione.

Sotto il profilo logistico è stato previsto che nella **SALA OPERATIVA** comunale debba essere garantita la presenza di locali adiacenti, ma separati tra loro, in grado di ospitare riunioni di

coordinamento, garantire la continuità dei collegamenti con l'esterno e consentire la gestione delle situazioni di emergenza.

Nella sala operativa comunale devono essere presenti le seguenti dotazioni minime:

- a) adeguato numero di linee telefoniche e fax, oltre alla disponibilità di telefoni cellulari operanti su diverse bande di trasmissione e possibilmente con differenti gestori di telefonia mobile;
- b) apparati radiotrasmittenti operanti sulle frequenze in concessione alla Polizia Municipale e su quelle assegnate all'attività di protezione civile;
- c) postazioni informatiche collegate tramite Internet e Intranet con gli Uffici comunali e con gli altri Soggetti che costituiscono il Sistema locale e regionale di Protezione Civile;
- d) apparecchiature da ufficio: fotocopiatrice, fax, scanner, ecc.;
- e) cartografia territoriale e di emergenza del proprio territorio (disponibilità di numerose copie per ovviare almeno in parte all'esigenza di riproduzione che si manifesta nell'emergenza a supporto delle squadre operanti sul territorio);
- f) numerose copie di planimetrie ad uso turistico da fornire alle forze di soccorso provenienti dall'esterno del territorio comunale;
- g) elenchi nominativi e telefonici (periodicamente aggiornati) relativi a:
  - Struttura amministrativa;
  - Personale comunale;
  - Enti e strutture con cui coordinare gli interventi;
  - Cittadini e attività economiche situati in aree potenzialmente a rischio;
  - Strutture comunitarie e singole persone bisognose di particolare assistenza, cui assegnare priorità nelle operazioni di soccorso;
  - Possessori di risorse;
- h) modulistica di emergenza.

La Sala Operativa deve essere in grado di garantire un continuo flusso di informazioni e notizie in entrata e in uscita, per tutta la durata dello stato di attivazione, a seguito di situazioni di emergenza.

Infine è stato richiesto che laddove non già esistenti, i Comuni provvedano a dotarsi di adeguati sistemi (generatore, batterie tampone, gruppo di continuità), per far fronte a carenze temporanee o prolungate della fornitura di energia elettrica nella Sede Municipale e nella Sala Operativa.

### 3.1.3 Funzioni di Supporto

Per quanto riguarda gli aspetti operativi in tempo di pace e in emergenza, ciascun Comune ha provveduto ad individuare i Responsabili delle **Funzioni di Supporto** e i relativi sostituti, su cui sono articolati i Centri Operativi Comunale (COC) secondo le Linee guida per la pianificazione di emergenza denominate "*Metodo Augustus*".

Il metodo di pianificazione “Augustus”, prevede che le varie attività di protezione civile, in ambito comunale, vengano ripartite tra 9 diverse aree funzionali, chiamate “funzioni di supporto”. La necessità di individuare diverse funzioni di supporto con i relativi coordinatori, nasce dalla considerazione che le esigenze che si possono manifestare durante gli eventi calamitosi sono molteplici e svariate (monitorare gli eventi, assistere la popolazione, censire i danni ecc.), e vanno quindi affrontate con una struttura articolata, composta da figure dotate di differenti competenze.

Più in particolare le funzioni individuate a livello comunale sono le seguenti:

- 1. TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE**
- 2. SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE**
- 3. VOLONTARIATO**
- 4. MATERIALI E MEZZI**
- 5. SERVIZI ESSENZIALI**
- 6. CENSIMENTO DANNI**
- 7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ**
- 8. COMUNICAZIONI E SEGRETERIA**
- 9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ATTIVITÀ SCOLASTICA**

A capo di ogni funzione è posto un responsabile che supporta l'azione del livello decisionale con competenze esclusivamente tecniche. I responsabili delle funzioni di supporto hanno compiti distinti in periodo ordinario o in emergenza:

- in periodo di normalità (tempo di pace): mantengono “vivo” il piano mediante l'aggiornamento dei dati di relativa competenza, curano lo svolgimento di periodiche esercitazioni e recepiscono le disponibilità offerte dagli enti e soggetti di riferimento della funzione espresse nei relativi piani di protezione civile;
- in emergenza: coordinano le attività relative alla propria funzione di supporto avvalendosi della presenza dei referenti dei soggetti costituenti la funzione di supporto.

Ciò consente al Sindaco di avere nel Centro Operativo Comunale esperti che già si conoscono e lavorano nel piano e quindi di raggiungere una miglior omogeneità fra i suoi componenti e le strutture operative.

La figura del Coordinatore COC, unitamente ai ROC, ha un ruolo di raccordo operativo tra i vari Responsabili di funzione.

Il coordinatore del COC, se ritenuto necessario, assegna specifici compiti ai vari *Responsabili di funzioni di supporto* o ai diversi dirigenti non diretti assegnatari di funzioni di supporto, sia in tempo di pace che di emergenza, per attività che possono migliorare l'aspetto organizzativo del sistema di protezione civile.

Il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale in particolare nel coordinamento delle seguenti operazioni:

- apprestamento dei servizi di controllo e monitoraggio del territorio (volontari, personale dipendente, ecc.), sotto il coordinamento degli Organi competenti;
- diramazione di avvisi e di messaggi di allarme alla popolazione a mezzo di punti informativi fissi e mobili e pattuglie delle forze di polizia;
- delimitazione delle aree a rischio;
- istituzione dei “cancelli” (posti di blocco) ed eventuale loro presidio;
- in caso di rischio per la pubblica incolumità, verifica prioritaria delle condizioni delle persone necessitano di particolare assistenza: anziani soli, disabili, ecc.;
- controllo della rete viaria ed emanazione di ordinanze per la regolamentazione del traffico sulla viabilità pubblica e privata;
- allertamento dei possessori di risorse per la pronta disponibilità delle stesse;
- emanazione dei provvedimenti necessari per ottenere la disponibilità di aree e strutture da adibire all'ammassamento dei soccorritori e all'accoglienza di persone, animali e beni evacuati e loro predisposizione e allestimento;
- soddisfacimento delle esigenze di tipo sanitario, socio-assistenziale e igienico, mediante il coinvolgimento di strutture pubbliche e private;
- distribuzione di generi alimentari, acqua potabile, vestiario, coperte, ecc. alle persone sinistrate e garanzia di assistenza e segretariato sociale alle stesse;
- (se attivati) periodica informazione al CCS e all'eventuale COM, circa l'andamento della situazione e sui provvedimenti adottati o in via di adozione.

L'istituzione del C.O.C. e l'individuazione dei referenti delle varie funzioni di supporto devono essere effettuate con provvedimento formale da parte del Sindaco e tenuto costantemente aggiornato nel tempo.

#### 3.1.4 Referenti di Frazione

Nei Piani comunali è stata prevista l'istituzione dei **Referenti di Frazione** ovvero cittadini appositamente individuati ed incaricati dal Sindaco sulla base del luogo di residenza/attività, conoscenza diretta del territorio, competenze specifiche, eventuali incarichi di rappresentanza e disponibilità personale.

Il loro compito principale è quello di garantire un'azione di monitoraggio sul territorio di competenza e scambio di informazioni con il COC durante le situazioni di emergenza attesa o conclamata.

## 3.2 LIVELLO INTERCOMUNALE (UNIONE)

### 3.2.1 Ufficio di Coordinamento Procriv

Il Servizio di Protezione Civile dell'Unione Tresinaro Secchia è gestito e coordinato da un'apposita struttura denominata "**Ufficio di Coordinamento Procriv**".

#### 3.2.1.1 Compiti

All'Ufficio di Coordinamento Procriv competono, in tempo di pace, le seguenti attività:

- gestione e aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile, dei Piani Comunali e di eventuali piani specifici (aree 267, aziende RIR, ecc.);
- verifica e aggiornamento nel tempo dell'elenco delle aree per esigenze di protezione civile individuate nella pianificazione di emergenza;
- aggiornamento del censimento delle risorse sia pubbliche che private, disponibili e attivabili sul territorio intercomunale;
- raccolta e segnalazione ai Comuni aderenti, degli interventi di prevenzione necessari e/o opportuni al fine di rimuovere o quantomeno mitigare le condizioni di rischio;
- valutazione delle comunicazioni di allerta provenienti dal Sistema Regionale di Protezione Civile e verifica del loro recepimento da parte dei soggetti deputati sul territorio dell'Unione e della predisposizione delle attività conseguenti;
- promozione di attività formative, addestrative ed esercitative di protezione civile che coinvolgano tutti i soggetti opportuni per testare i Piani di emergenza;
- promozione di attività informative per la popolazione;
- valorizzazione del Volontariato di protezione civile, anche mediante convenzioni con le Organizzazioni promosse dall'Unione, con l'obiettivo di favorire le sinergie e valorizzare le varie specialità, tecniche e operative, presenti sul territorio;
- (in collaborazione con gli Uffici Anagrafe e con gli UTC) aggiornamento periodico degli elenchi delle persone, delle famiglie e delle attività residenti o comunque presenti nelle aree classificate ad elevata pericolosità;
- (in collaborazione con Unione, ASP ed AUSL) aggiornamento periodico degli elenchi delle persone diversamente abili residenti o temporaneamente presenti sul territorio intercomunale e assistite dai Servizi Sociali.

L'Ufficio Intercomunale è attualmente composto da Responsabile del Servizio di Protezione Civile e dai Referenti Operativi Comunali (ROC) di Protezione Civile, nominati con apposito atto dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Ai ROC è assegnato il compito di garantire il supporto al Responsabile di Protezione civile nell'attività di valutazione del livello di emergenza attraverso la lettura dei dati di monitoraggio rilevabili o acquisibili e di raccordo e coordinamento operativo tra i vari Responsabili di funzione.

In caso di emergenza l'Ufficio Intercomunale supporterà il/i Sindaco/i interessato/i dall'evento per tutta la durata delle operazioni di soccorso e assistenza, avendo cura che venga attuato quanto previsto dal Modello di intervento della pianificazione di emergenza e garantendo un ruolo di raccordo e di sussidiarietà con i restanti Comuni.

Nelle more della costituzione dell'Ufficio di Coordinamento, la prima fase di gestione delle emergenze sarà affrontata secondo le indicazioni contenute nel [Piano Operativo Interno \(POI\)](#).

### **3.2.1.2 Dotazione organica**

L'effettiva dotazione organica necessaria per la gestione delle attività relative al Servizio di Protezione Civile verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, così come previsto dai C.C.N.L e dalla normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione.

Nel rispetto di quanto sopra l'Ufficio dovrebbe avere una propria dotazione organica individuata in un [RESPONSABILE dell'Ufficio di Coordinamento](#) e da un [COLLABORATORE Tecnico-amministrativo](#).

Il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento ha il compito di dare attuazione alle attività di cui al cap. 3.2.1.1, nonché di predisporre annualmente un programma delle attività e delle priorità da perseguire, da sottoporre al Direttore Generale dell'Unione (ovvero in sua assenza/vacanza al Presidente dell'Unione) per la successiva approvazione da parte della Giunta dell'Unione, previa acquisizione del parere consultivo del Comitato intercomunale di Protezione Civile (cap. 3.2.2).

L'Ufficio di Coordinamento dell'Unione con cadenza almeno semestrale predisponde per il Direttore Generale dell'Unione (ovvero in sua assenza/vacanza al Presidente dell'Unione) una relazione sull'andamento dell'attività svolta e sullo stato di attuazione del programma, nonché del loro livello di unificazione ed omogeneizzazione sul territorio, da un punto di vista amministrativo gestisce ed impegna le risorse economiche destinate alle attività di Protezione Civile, ne cura la eventuale rendicontazione e presidia eventuali progetti di Protezione Civile finanziati o cofinanziati da altri Enti.

In caso di situazioni di emergenza attesa o incombente, garantisce immediata reperibilità, mettendosi a disposizione del/dei Sindaco/i coinvolti.

Nei periodi in cui non sia possibile garantire la reperibilità per motivi di ferie, malattia o altri impedimenti, il Coordinatore dovrà darne informazione tempestiva al Direttore Generale dell'Unione (ovvero in sua assenza/vacanza al Presidente dell'Unione) ed ai Referenti di Protezione Civile della Polizia Municipale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Laurea in Ingegneria, Architettura, Scienze Geologiche o titoli equipollenti;

- approfondita conoscenza delle Legislazione nazionale e regionale di settore;
- esperienza formativa specifica acquisita presso enti formatori riconosciuti;
- comprovata esperienza di gestione e coordinamento di attività di protezione civile a livello comunale e sovracomunale;
- buona conoscenza della realtà associativa di volontariato di protezione civile;
- spiccata capacità relazionale e conoscenza delle dinamiche di gruppo.

Il Collaboratore tecnico-amministrativo dovrà assistere il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento nel disbrigo delle pratiche amministrative in condizioni di normalità ("tempo di pace") e supportarlo nelle operazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di emergenza attese o conclamate.

Il Collaboratore tecnico-amministrativo dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Diploma di scuola media superiore di indirizzo preferibilmente tecnico;
- buona conoscenza del Sistema nazionale e locale di protezione civile;
- discreta conoscenza del territorio dell'Unione Tresinaro Secchia;
- attitudine ad operare in contesti emergenziali.

Nel periodo immediatamente successivo alla costituzione dell'Ufficio di Coordinamento dovrà essere favorita la formazione del personale assegnato all'Ufficio stesso, privilegiando le iniziative formative promosse a livello provinciale e regionale.

Dovrà, inoltre, essere garantito l'aggiornamento continuativo degli addetti nel tempo.

Come previsto dai principi in materia di gestione del personale, l'Ufficio di Coordinamento potrà avvalersi temporaneamente anche dell'opera di personale comandato dipendente dei Comuni che ne fanno parte.

Fin dalla sua costituzione l'Ufficio di Coordinamento dovrà essere fornito di tutte le opportune dotazioni tecnologiche e informatiche, necessarie a garantire la piena efficienza e la connettività con i restanti Uffici Comunali e con il Sistema di Protezione Civile.

A tal proposito dovranno essere rispettate le indicazioni emanate dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile circa la tipologia e le caratteristiche delle strutture del Sistema Regionale di Protezione Civile (Rete centri e presidi di Protezione Civile).

Nelle more dell'assegnazione di personale dedicato all'Ufficio di Coordinamento, le funzioni saranno svolte dai Referenti Operativi degli Uffici Tecnici Comunali, coordinati da uno di questi individuato dalla Giunta dell'Unione.

Nel caso di scioglimento dell'Unione o di dismissione della funzione già conferita, il personale dell'Unione transiterà nei ruoli organici dei Comuni di provenienza, nei termini previsti per gli altri dipendenti dell'Unione.

### 3.2.2 Comitato Intercomunale di Protezione Civile

In considerazione del trasferimento all'Unione delle attività relative alla funzione Protezione Civile, viene istituito il **COMITATO INTERCOMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**, che risulta composto da:

- il Presidente dell'Unione o suo Delegato, che ne cura la presidenza e la convocazione
- i Sindaci dei Comuni o loro delegati
- il Responsabile del Servizio Protezione Civile dell'Unione
- i Referenti Operativi Comunali di Protezione Civile
- il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
- i rappresentanti delle Organizzazioni locali del Volontariato di Protezione Civile, operanti nell'ambito della Protezione Civile e convenzionate con l'Unione e/o i Comuni<sup>1</sup>.

Allo scopo di trattare specifici temi potranno essere invitati alle sedute del Comitato altri funzionari del Comune e dell'Unione, esperti di settore, i rappresentanti di altri Organismi che compongono il Sistema locale di Protezione Civile e i referenti di Frazione.

Al Comitato vengono assegnati i seguenti compiti:

- a) verificare nel tempo la validità e l'attuazione dei Piani di protezione civile;
- b) verificare l'efficienza delle strutture e delle attrezzature disponibili e curare l'inserimento di nuove aree e strutture nei Piani;
- c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza, prevenzione e protezione civile in genere;
- d) promuovere attività di formazione ed addestramento.

Al fine di dare una risposta efficace ai bisogni che emergeranno dal territorio, la composizione e i compiti del Comitato potranno mutare nel tempo, purché nel rispetto della Legislazione vigente.

Per tale organismo non sono previsti compiti operativi in emergenza, in quanto questi vengono assolti mediante l'attivazione dei C.O.C. o la costituzione di un C.O.M. (Centro Operativo Misto) oppure, in alternativa, di un Centro Operativo Intercomunale (COI) da parte dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Alla data di redazione del presente Piano sono operative le seguenti Organizzazioni: Gruppo volontari per la protezione civile il Campanone, VOS – Volontari della Sicurezza, Comitati locali C.R.I. di Castellarano, Rubiera e Scandiano, P.A. Emilia Ambulanze Onlus, Nucleo A.N.A. Viano.

### 3.2.3 Ruolo della Polizia Municipale nel Sistema locale di Protezione Civile

La costituzione del **Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale** e l'attivazione della **Centrale Operativa Unica (COU)** ha consentito al Sistema locale di Protezione Civile di avvalersi di un riferimento centralizzato per la segnalazione e la gestione delle emergenze sul territorio dell'Unione.

Infatti l'ampia copertura di orario di servizio, l'attività di pattugliamento sul territorio, le dotazioni tecnologiche a disposizione della COU e la disponibilità del numero verde (**800.227733**), hanno costituito un significativo passo avanti nel miglioramento del sistema, in particolare per quanto concerne il rapporto con la Cittadinanza, con le altre Forze di Polizia, con le Strutture Operative di Protezione Civile e con le Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile.

Di fatto la COU costituisce già oggi il punto di confluenza delle segnalazioni relative a situazioni di emergenza da parte dei Cittadini, delle proprie pattuglie e delle altre Strutture Operative (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpi di Polizia Locale di Enti limitrofi, ecc.) operanti sul territorio. In futuro saranno definiti appositi protocolli di collaborazione con i Vigili del Fuoco ed il Sistema 118.

A sua volta la COU, in stretto raccordo con il Comandante e gli Ufficiali, garantisce la necessaria comunicazione con i Sindaci e con gli altri Servizi Comunali e dell'Unione.

In particolare il suo ruolo di componente fondamentale del Sistema viene esplicitato nelle attività di prevenzione e soccorso, in caso di situazioni di emergenza incombente o in atto sul territorio dell'Unione, garantendo la funzione di raccordo tra i Comuni e di connessione con le altre Strutture Operative.

L'auspicio è che in futuro si possa disporre di una sede unificata in cui possano operare fianco a fianco la COU e l'Ufficio di Coordinamento Prociv; la medesima struttura, qualora disponga dei necessari requisiti logistici, potrebbe essere scelta quale sede del Centro Operativo Misto (COM).

### 3.2.4 Piano Operativo Interno (P.O.I.)

Al fine di agevolare i compiti del personale del Servizio di Protezione Civile dell'Unione Tresinaro Secchia ed in particolare degli addetti alla COU, è stato predisposto il **PIANO OPERATIVO INTERNO (P.O.I.)**, che è parte integrante del Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Il P.O.I. disciplina l'attività del personale del Servizio di Protezione Civile dell'Unione Tresinaro Secchia<sup>2</sup> distinguendo tra:

- attività di preparazione all'emergenza (tempo di pace, comprensivo delle fasi di allertamento);
- attività durante situazioni di emergenza.

Il P.O.I. vuole essere uno strumento che agevola i compiti del personale dei Comuni e dell'Unione, con il coordinamento del Servizio intercomunale di Protezione Civile, valorizzandone le professionalità e sostenendone le azioni in modo da garantire efficacia e tempestività, in particolare nell'eventualità di dover affrontare situazioni critiche durante situazioni di emergenza attesa o conclamata.

Nel P.O.I. confluiscono le informazioni operative contenute nei Piani di emergenza di livello comunale e intercomunale ed eventuali Piani stralcio di settore (ex. Aziende a rischio di incidente rilevante).

Il P.O.I. è strutturato in 3 parti:

- a) ATTIVITÀ IN TEMPO DI PACE;
- b) ATTIVITÀ IN SITUAZIONI DI ALLERTA O PRE-ALLARME;
- c) ATTIVITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA.

Nel primo ambito vengono elencate le principali attività da svolgere a diversa periodicità, a partire da quelle giornaliere, sino a quelle da svolgersi con cadenza trimestrale o semestrale.

Si tratta di attività tese a monitorare la situazione in atto, con attenzione diversificata a seconda del periodo stagionale.

Vengono cadenzate tutte le verifiche e gli aggiornamenti del caso sia per le dotazioni strumentali, che per le banche dati a disposizione del sistema locale di protezione civile.

Nel secondo ambito vengono elencate le principali attività da svolgere in presenza di elementi di "preannuncio" che possano far ipotizzare l'insorgenza di situazioni di emergenza.

Nel terzo ambito il P.O.I. si sofferma:

- nella prima parte sulle modalità di segnalazione ed attivazione delle procedure di emergenza ed eventuale attivazione dei C.O.C. (o C.O.M. da parte del Prefetto);
- nella seconda parte vengono prese in esame le seguenti tipologie di emergenze:

---

<sup>2</sup> Essendo al momento l'Unione Tresinaro – Secchia priva di una specifica dotazione organica su tale Servizio, con la dicitura "Personale del Servizio di Protezione Civile dell'Unione Tresinaro – Secchia" è da intendersi tutto il personale del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale e quello in servizio presso le aree/settori uso ed assetto del territorio dei singoli Comuni componenti l'Unione.

- emergenza sismica (terremoto);
- emergenza meteorologica;
- emergenza idraulica;
- emergenza industriale;
- ricerca persone disperse.

Altre tipologie di emergenza, che al momento si valutano come marginali in relazione alla tipologia di territorio in esame, saranno eventualmente valutate successivamente.

La scansione delle azioni da svolgere da parte del personale del Servizio di Protezione Civile dell'Unione Tresinaro-Secchia è agevolata da specifici schemi operativi inseriti a corredo.

La gestione delle fasi di allertamento dovrà essere garantita da uno stretto raccordo tra il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro-Secchia e gli Uffici Tecnici Comunali.

Il P.O.I. è corredato dall'elenco dei siti internet attraverso i quali accedere alle informazioni dirette da parte degli Enti gestori o comunque deputati all'analisi della situazione in corso.

L'inserimento di link diretti all'interno del documento evita la ricerca affannosa di indirizzi in situazioni di difficoltà operativa e/o emotiva, consentendo di guadagnare secondi preziosi nelle prime fasi di qualsiasi emergenza.

Il P.O.I. potrà essere agevolmente implementato con le informazioni che nel tempo si renderanno disponibili, a seguito della redazione di nuovi Piani stralcio o mediante l'acquisizione di nuovi dati dal territorio.

## 4. MODELLO DI INTERVENTO

Il **Modello di intervento**, secondo le indicazioni delle Linee guida di pianificazione denominate “*Metodo Augustus*”, elaborate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti di comando e coordinamento nella gestione delle emergenze.

Secondo tale modello vengono stabilite le procedure per garantire lo scambio continuo di informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, allo scopo di conseguire l'utilizzazione ottimale delle risorse e il coordinamento dei centri operativi dislocati sul territorio indipendentemente dal tipo di evento.

### 4.1 SISTEMA DI COMANDO E COORDINAMENTO

In riferimento alle normative vigenti i Centri di Comando e Coordinamento sono i seguenti:

- livello nazionale: **DI.COMA.C.** (Direzione Comando e Controllo) e il **Centro Situazioni Unificato “Sala Situazioni Italia”** presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
- livello regionale: **C.O.R.** (Centro Operativo Regionale presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna)
- livello provinciale: **C.C.S.** (Centro Coordinamento Soccorsi) presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo
- livello intercomunale: **C.O.M.** (Centro Operativo Misto), individuato dalla pianificazione di emergenza provinciale ed istituito – se opportuno e/o necessario – dal Prefetto
- livello comunale: **C.O.C.** (Centro Operativo Comunale)

Qualora la gravità o l’estensione dell’evento lo richiedano, il Prefetto attiva il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) a livello provinciale e può istituire uno o più C.O.M. (Centro Operativi Misto), che dirigeranno le operazioni di soccorso nell’area comunale o intercomunale interessata dall’evento. In tal caso il Centro Operativo Comunale continuerà a svolgere le proprie funzioni di coordinamento della struttura locale, raccordando la propria azione con le decisioni assunte in sede di C.C.S. e/o C.O.M..

Come più volte ricordato il Centro Operativo Comunale (COC) e gli interventi da porre in essere in caso di emergenza sono diretti dal Sindaco del Comune coinvolto dall’evento che provvede *“all’adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze.”*

Di conseguenza anche a livello intercomunale si farà riferimento alle azioni previste dai rispettivi Piani Comunali di Protezione Civile, garantendo il supporto laddove necessario e/o richiesto dal/dai Sindaco/i interessato dall’emergenza.

In caso di costituzione di un COM sul territorio dell'Unione Tresinaro Secchia, il personale dell'Ufficio di Coordinamento metterà a disposizione del Funzionario responsabile incaricato dal Prefetto il proprio patrimonio conoscitivo e organizzativo.

In Fig. 3 viene rappresentato uno schema delle relazioni tra strutture di coordinamento operativo durante situazioni di emergenza di protezione civile.




Fig. 3 – Schema delle relazioni tra strutture di coordinamento operativo in caso di situazioni di emergenza di protezione civile.

Si evidenzia che il coordinamento delle operazioni di soccorso a livello comunale è in capo al Sindaco, in veste di Autorità territoriale di protezione civile, il quale si avvale del supporto proprio Centro Operativo Comunale.

A loro volta i COC si avvarranno del supporto dell'Ufficio di Coordinamento Prociv dell'Unione e del Corpo Unico di Polizia Municipale.

#### 4.2 FUNZIONI DI SUPPORTO IN CASO DI COSTITUZIONE DEL COM

Come detto, qualora la situazione di emergenza lo richieda, il Prefetto può istituire un **Centro Operativo Misto (COM)**, la cui composizione è anch'essa articolata per funzioni di supporto.

Sulla base di esperienze relative ad emergenze avvenute in precedenza sul territorio provinciale e dei documenti relativi alla pianificazione di emergenza provinciale, in Tab. 1 è stata riportata l'articolazione completa del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e la sua possibile composizione.

L'articolazione e la composizione del COM ricalca quella del CCS, tuttavia è consuetudine che vengano attivate un minor numero di funzioni.

	<b>Funzione</b>	<b>Coordinamento</b>	<b>Componenti</b>
<b>1</b>	Tecnico-scientifica e pianificazione	ARSTPC-RER	Comuni, ARSTPC-RER, AIPo, Consorzio Bonifica, Regione, ARPAE, ...
<b>2</b>	Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	C.O. 118	AUSL, CRI, ANPAS, ARPAE, ...
<b>3</b>	Massa-media e informazione	Prefettura - UTG	Prefettura, Provincia
<b>4</b>	Volontariato	Coordinamento Provinciale Volontariato di Protezione Civile	Associazioni e Gruppi comunali
<b>5</b>	Materiali e Mezzi	ARSTPC-RER	ARSTPC-RER, Comuni, Coordinamento Provinciale Volontariato
<b>6</b>	Trasporti - circolazione e viabilità	Prefettura – UTG o delegato	Provincia, Comuni, Forze Polizia, ACT, FER, Autostrade, ANAS
<b>7</b>	Telecomunicazioni	Associazione Radioamatori Italiani (ARI)	Radioamatori, Telecom, ...
<b>8</b>	Servizi essenziali	Unione	E-Distribuzione, IRETI, Snam, ...
<b>9</b>	Censimento danni persone e cose	Provincia	Provincia, Unione, Comuni, ...
<b>10</b>	Strutture operative – S.A.R.	Comando Carabinieri	Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, CRI, FF.AA.
<b>11</b>	Enti Locali	Unione	Unione, Comuni, Regione
<b>12</b>	Materiali pericolosi	Vigili del Fuoco	VV.F., ARPAE
<b>13</b>	Logistica evacuati	Unione	Unione, Comune, Coordinamento Provinciale Volontariato, CRI, ANPAs
<b>14</b>	Coordinamento generale	Prefettura - UTG	Prefettura-UTG, ARSTPC, Comuni
<b>15</b>	Beni culturali	Soprintendenza	Comuni, Legambiente

Tab. 1 – Elenco funzioni di supporto CCS/COM

Si ribadisce che l'attivazione del COM e la composizione effettiva sono di esclusiva competenza prefettizia.

## 4.3 GESTIONE INIZIALE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

### 4.3.1 TIPOLOGIA DELL'EVENTO

#### 4.3.1.1 *Evento localizzato*

Al verificarsi di una situazione di emergenza localizzata in un punto qualsiasi del territorio comunale (ex. incidente stradale, incendio, ecc.), in attesa dell'entrata in funzione del numero unico europeo delle emergenze "112", la notizia di norma perviene alle Centrali Operative provinciali 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 118 o alla Centrale Operativa della Polizia Municipale (800.227733), a seguito di telefonata da parte di uno o più cittadini testimoni diretti o indiretti dell'evento.

Come da procedure proprie definite da ciascun Ente, l'operatore della Centrale Operativa che riceve la chiamata, avrà cura di raccogliere il maggior numero di informazioni utili, allo scopo di verificare l'accaduto, ricostruire uno scenario completo e il più aderente possibile alla realtà, per poi provvedere ad inviare le risorse necessarie e disponibili.

#### 4.3.1.2 *Evento diffuso*

Nell'ipotesi di un evento calamitoso di ampia estensione (ex. terremoto, nubifragio, ecc.), verosimilmente esso verrà avvertito direttamente sia dal personale in servizio nelle varie Centrali Operative, sia da buona parte della popolazione, di conseguenza la segnalazione è da considerarsi avvenuta in tempo reale, anche in assenza di chiamata (ex. blocco telefonia).

Pertanto tutte le Strutture tecnico-operative (tra cui quelle comunali) dovranno immediatamente predisporre un servizio di ricognizione e monitoraggio del territorio, allo scopo di individuare eventuali situazioni che necessitano di soccorso.

Gli operatori delle varie C.O. dovranno aver cura di coordinarsi tra loro, allo scopo di scambiarsi informazioni ed ottimizzare l'impiego delle risorse.

La rappresentazione grafica dei vari passaggi operativi è stata riportata in Fig. 4.




Fig. 4 - Sequenza logica conseguente ad un evento calamitoso

## 4.3.2 PROCEDURE DI ALLERTAMENTO

### 4.3.2.1 Allertamento da Centrale Operativa

Una volta accertata la veridicità dell'informazione, l'operatore di centrale che ha ricevuto la segnalazione si troverà di fronte ad una situazione di emergenza che:

- a) può essere affrontata con le usuali procedure di soccorso;
- b) presenta caratteristiche di eccezionalità, che rendono necessario l'attivazione di uno specifico coordinamento di protezione civile.

Nella prima ipotesi (*situazione di emergenza affrontabile con le normali procedure di soccorso*) il Responsabile della C.O. procede come da protocolli operativi: invio ambulanza, richiesta disciplina traffico, ecc., coinvolgendo gli altri Enti a ciò preposti (118 – VV.F., ecc.).

Nella seconda ipotesi (*situazione di emergenza non affrontabile con le normali procedure di soccorso*), oltre ad inviare i primi soccorsi, il Responsabile della C.O., avverte immediatamente gli altri Enti preposti al soccorso, l'Ufficio di Coordinamento di Protezione Civile dell'Unione e il Sindaco del Comune interessato dall'evento (o suo delegato).

### 4.3.2.2 Allertamento da strutture operative comunali

Qualora uno degli Organi tecnici del Comune operante sul territorio (Polizia Municipale, Servizi Tecnici, ecc.) entri in possesso di informazioni dirette o indirette, riguardanti eventi calamitosi in atto o imminenti, è tenuto a diramare immediatamente l'allarme agli Organismi tecnici competenti (Vigili del Fuoco, C.O. 118, ecc.).

Contestualmente dovrà avvertire immediatamente della situazione il proprio Dirigente Responsabile, oppure contattare le strutture comunali al momento reperibili. Da questi verranno attivate le procedure operative.

### 4.3.2.3 Autoallertamento

Indipendentemente dal ricevimento di una telefonata di allertamento, chiunque, in forza ad uno dei Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia (Amministratori o Personale dipendente), venga a conoscenza in modo diretto o indiretto, che sul territorio comunale si è verificata una situazione di emergenza oppure si stanno instaurando situazioni di criticità tali da comportare rischio per la pubblica incolumità, è tenuto, a darne immediato avviso agli Organi di pronto intervento e a prendere contatto con i propri Dirigenti responsabili, al fine di concordare eventuali modalità di attivazione.

Inoltre, coloro che rivestono ruoli di responsabilità e/o coordinamento, sono tenuti a recarsi immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile, presso la sede prescelta del COC o comunque nel luogo di coordinamento delle operazioni di soccorso.

Qualora appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento calamitoso, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche Autorità, possono intervenire direttamente per affrontare la situazione di emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle Autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso (art. 41 – D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).

#### **4.3.3 RUOLO DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO PROCIV DELL'UNIONE**

In seguito alla segnalazione di una possibile situazione di emergenza in atto o attesa sul territorio intercomunale, l'Ufficio intercomunale Prociv, in stretto raccordo con la Polizia Municipale, effettua una prima valutazione della situazione in atto che potrà risultare (cfr. Fig. 5):

- a) non rilevante ai fini di Protezione Civile e delegabile all'attività ordinaria dei Servizi ed Uffici Comunali e/o di altri Enti competenti;
- b) rilevante ai fini di Protezione Civile e affrontabile con l'attivazione di procedure ordinarie da parte delle strutture di Polizia Municipale e/o degli Uffici Tecnici Comunali;
- c) rilevante ai fini di Protezione Civile e NON affrontabile con le procedure ordinarie e conseguente necessità di attivazione "parziale" o "completa" di uno o più Centri Operativi Comunali (COC); i termini "parziale" e "completa" sono da intendersi relativamente all'attivazione di tutte le Funzioni di supporto oppure solamente di alcune di esse. Tale decisione viene assunta dal Sindaco del territorio interessato dall'evento con il supporto dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile. Contestualmente viene informato il Presidente dell'Unione e/o l'Assessore Delegato.




Fig. 5 - Schema di valutazione da parte dell'Ufficio di Coordinamento Prociv dell'Unione in caso di segnalazione di emergenza attesa o in atto

Per quanto concerne le sedi COC, le aree di emergenza e le attivazioni a livello comunale, si rimanda a quanto contenuto nei rispettivi Piani Comunali di Protezione Civile.

#### 4.3.4 POSTO DI COMANDO AVANZATO

In caso di emergenza improvvisa e particolarmente complessa, in attesa che venga insediato e inizi la propria attività il C.O.C. (ed eventualmente anche CCS e COM), il coordinamento delle operazioni di soccorso sulla scena dell'evento potrà essere assicurato dal **Posto di Comando Avanzato (PCA)**.

Tale organismo ha carattere interforze ed è composto dai responsabili degli Enti di pronto intervento e più in particolare:

- il Capo squadra o un funzionario dei Vigili del Fuoco;
- il Coordinatore del 118;
- il Comandante delle Forze di Polizia intervenute (Carabinieri / Polizia Municipale).

Il PCA ha il compito di assicurare nelle prime fasi dell'intervento uno stretto raccordo tra le forze operanti sul campo, assumendo le decisioni coordinate per garantire:

- a) l'efficacia e la tempestività dei soccorsi;
- b) le migliori condizioni di sicurezza per i soccorritori e la popolazione;
- c) l'informazione alla popolazione direttamente e/o indirettamente coinvolta dall'evento;
- d) informare le Autorità competenti per il tramite delle proprie Sale Operative.

Una volta insediati gli altri organismi del sistema di comando e coordinamento (COC – CCS – COM), il PCA cesserà le proprie funzioni, salvo proseguirle su richiesta di questi ultimi.

## 5. Attivazioni a livello comunale

A seguito dell'emissione di un'**ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA IDRAULICA** con codice colore **GIALLO** – **ARANCIONE** – **ROSSO** oppure a seguito del superamento di prefissate soglie pluviometriche/idrometriche (in corso d'evento) oppure ancora in presenza di situazioni di rischio direttamente ravvisate sul territorio comunale, il Sindaco sulla base di valutazioni autonome in relazione alla tempistica ed evoluzione del fenomeno previsto, o in atto, e alle specifiche criticità presenti sul territorio attiva la fase operativa ritenuta più opportuna (attenzione, preallarme o allarme) e le relative procedure come da propria pianificazione di emergenza.

La corrispondenza codice colore – fase operativa da attivare non è univoca, ma subordinata alle valutazioni autonome di ciascun ente locale in merito alla tempistica del fenomeno previsto o in atto, e alle specifiche criticità presenti sul territorio, recentemente occorse o precedentemente individuate nella pianificazione locale di emergenza

In ogni caso è stabilita la seguente corrispondenza:

<b>ALLERTA GIALLA</b>	→	<b>Attivazione FASE DI ATTENZIONE</b>
<b>ALLERTA ARANCIONE</b>	→	<b>Attivazione FASE DI PREALLARME</b>
<b>ALLERTA ROSSA</b>	→	<b>Attivazione FASE DI ALLARME</b>

A ciascuna fase operativa e alle possibili situazioni di rischio, sulla base della specificità territoriale, delle proprie modalità organizzative e delle informazioni fornite dai Presidi Territoriali, devono corrispondere le azioni che vanno a costituire il modello di intervento, in fase di previsione ma soprattutto in fase di evento e per la gestione di situazioni di emergenza dovute al verificarsi di eventi significativi imprevedibili, occorsi anche in caso di previsione di codice verde, quali rovesci o temporali.

I Documenti sono emessi dagli Enti istituzionali preposti (ARSTPC, AIPo, Dipartimento nazionale protezione civile) e pubblicati a orari prestabiliti sui rispettivi siti internet e costituiscono il riferimento fondamentale per le decisioni relative alle attivazioni delle fasi operative.

Allo scopo di fronteggiare situazioni di emergenza attese o in atto il Sindaco:

- **attiva il C.O.C.** secondo criteri di gradualità, in relazione alle diverse fasi di allertamento: **ATTENZIONE**, **PREALLARME**, **ALLARME (GESTIONE DELL'EMERGENZA)**
- **adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale**
- **attiva e dirige i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze**
- **adotta provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica**

Di seguito vengono illustrati, distinti nelle varie fasi, i compiti e le azioni del Sindaco, del C.O.C. e dei componenti il Sistema locale di Protezione Civile, nell'ipotesi di un evento generico caratterizzato da preannuncio.

In Fig. 6 vengono schematizzate le azioni di carattere generale da svolgere a livello comunale, in relazione al livello di allerta.




Fig. 6 – schema di attivazione comunale per eventi con preannuncio (PREVEDIBILI)

## **Elenco Tavole**

- Tav. 1 nord e Tav. 1 sud – Carta di inquadramento
- Tav. 2A nord e Tav. 2A sud – Carta delle reti dei servizi: rete energia elettrica e dei ripetitori radio
- Tav. 2B nord e Tav. 2B sud – Carta delle reti dei servizi: reti idrocarburi
- Tav. 2C nord e Tav. 2C sud – Carta delle reti dei servizi: rete idropotabile
- Tav. 3A nord e Tav. 3A sud – Carta della pericolosità: rischio idrogeologico e idraulico
- Tav. 3B nord e Tav. 3B sud – Carta della pericolosità: rischio incendi boschivi e chimico-incidentale
- Tav. 4 nord e Tav. 4 sud – Carta degli allevamenti zootecnici
- Tav. 5 nord e Tav. 5 sud – Carta del Modello di intervento

## Appendice 1 - GLOSSARIO

**Allarme:** si intende una situazione o un evento atteso avente caratteristiche tali da far temere ragionevolmente gravi danni alla popolazione e/o al territorio e/o al patrimonio pubblico o privato. In termini probabilistici il livello di allarme è associato ad un evento molto probabile. Gli indici di riferimento sono essenzialmente di tipo quantitativo e sono dedotti dall'esperienza storica ovvero da apposita direttiva nazionale o regionale

**Allerta di Protezione Civile:** messaggio che un pericolo produrrà uno specifico rischio, trasmesso alle autorità di protezione civile e, quando necessario, ai cittadini interessati. È articolato nelle fasi di **attenzione**, **preallarme** ed **allarme**. Di norma la fase di attenzione viene attivata sulla base di valutazioni previsionali ed è finalizzata alla preparazione del sistema di protezione civile; le fasi di preallarme e di allarme vengono attivate nella imminenza o in corso di evento quando, con gradualità crescente, deve essere informata e messa in sicurezza la popolazione in ambiti territoriali definiti.

**Aree di emergenza:** Aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. Esse devono essere preventivamente individuate nella pianificazione di emergenza e possono essere di tre tipi:

- Aree di ammassamento soccorritori e risorse
- Aree di attesa della popolazione
- Aree di accoglienza o di ricovero della popolazione

**Aree di accoglienza o ricovero per la popolazione:** Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne l'allestimento e la gestione. Rientrano nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive (hotel, residence, camping, ecc.).

**Aree di ammassamento soccorritori e risorse:** Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.

**Aree di attesa:** Sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno.

**Attivazioni in emergenza:** rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai centri operativi.

**Attività addestrativa:** la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi ed esercitazioni.

**Avviso:** Documento emesso, se del caso, dal DPC o dalle Regioni per richiamare ulteriore e specifica attenzione su possibili eventi comunque segnalati nei Bollettini di vigilanza meteo e/o di criticità. Può riguardare eventi già previsti come particolarmente anomali o critici, o eventi che in modo non atteso, ma con tempi compatibili con le possibilità e l'efficacia delle attività di monitoraggio strumentale e di verifica degli effetti sul territorio, evolvono verso livelli di criticità superiore.

Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione civile, affinché, sulla base di procedure univocamente e autonomamente stabilite e adottate dalle Regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell'emergenza.

**Avviso nazionale di avverse condizioni meteorologiche (Avviso meteo nazionale):** Documento emesso dal Dipartimento della protezione civile nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi meteorologici stimati di riconosciuta rilevanza a scala sovregionale.

L'Avviso meteo nazionale è costituito quindi dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali e dalle valutazioni effettuate dal Dipartimento stesso relativamente alle Regioni presso le quali il Centro Funzionale Decentrato non sia ancora stato attivato o non sia autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche.

**Avviso regionale di avverse condizioni meteorologiche (Avviso meteo regionale):** Documento emesso dal Centro Funzionale della Regione Emilia-Romagna ed autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche, in caso di previsione di eventi avversi di riconosciuta rilevanza a scala regionale.

**Avviso di criticità:** documento che, sulla base delle previsioni meteorologiche e di soglie di pericolo preindividuate, fornisce valutazioni sugli scenari di evento conseguenti. In funzione della severità dell'evento previsto può indicare criticità **ordinaria, moderata o elevata**.

**Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale:** Bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale per segnalare i fenomeni meteorologici significativi previsti per le 36 ore successive dal momento dell'emissione, oltre la tendenza attesa per il giorno successivo su ogni zona di vigilanza meteorologica in cui è suddiviso il territorio italiano. Il documento rappresenta i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di Protezione Civile, di possibile impatto sul territorio per il rischio idrogeologico o idraulico, o per situazioni riguardanti il traffico viario e marittimo, o sulla popolazione in tutti gli aspetti che possono essere negativamente influenzati dai parametri meteorologici.

**CAPI (centri assistenziali di pronto intervento):** Polo logistico dove vengono stoccati e mantenuti in efficienza risorse da distribuire in caso di emergenza per il soccorso e l'assistenza alla popolazione (tende, impiantistica, effetti lettereschi, generatori, etc.) e per l'operatività dei soccorritori (veicoli, idrovore, potabilizzatori, etc.).

**Catastrofe:** Evento naturale o legato ad azioni umane, che coinvolge un numero elevato di vittime e le infrastrutture di un determinato territorio, producendo un'improvvisa e grave sproporzione, tra richieste di soccorso e risorse disponibili, destinata a perdurare nel tempo (oltre 12 ore).

**Catena dei soccorsi:** sequenza di dispositivi, funzionali e/o strutturali, che consentono la gestione delle vittime di una catastrofe.

**Centro Operativo:** Centro di protezione civile attivato sul territorio colpito dall'emergenza per garantire la gestione coordinata degli interventi. Il centro deve essere collocato in area sicura rispetto alle diverse tipologie di rischio, in una struttura idonea dal punto di vista strutturale, funzionale e logistico. È strutturato in funzioni di supporto, secondo il Metodo Augustus, dove sono rappresentate tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti che concorrono alla gestione dell'emergenza. La catena classica di coordinamento, in un modello puramente teorico, prevede, dal livello locale a quello nazionale l'attivazione dei seguenti Centri gerarchicamente sovraordinati: COC - Centro operativo comunale, COM - Centro operativo misto, CCS, - Centro coordinamento soccorsi, Di.Coma.C - Direzione comando e controllo.

**C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi):** Massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile in emergenza a livello provinciale, composto dai responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio. I CCS individuano le strategie e gli interventi per superare l'emergenza anche attraverso il coordinamento dei COM - Centri operativi misti. Sono organizzati in funzioni di supporto.

**C.O.M. (Centro Operativo Misto):** Struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello provinciale (intercomunale). Il COM deve essere collocato in strutture antisismiche realizzate secondo le normative vigenti, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio.

**C.O.C. (Centro Operativo Comunale):** Centro operativo attivato dal Sindaco per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il COC deve essere collocato in strutture antisismiche realizzate secondo le normative vigenti, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio.

**DI.COMA.C:** Centro di coordinamento nazionale delle Componenti e Strutture Operative di protezione civile attivato sul territorio interessato dall'evento, se ritenuto necessario, dal Dipartimento della Protezione Civile in caso di emergenza nazionale.

**Emergenza:** si intende quella fase in cui gli eventi calamitosi, attesi o non, producono danni significativi all'uomo e/o alle infrastrutture e/o all'ambiente e comunque tali da rendere necessaria l'adozione di misure adeguate, per prevenirne altri ovvero a contenerne gli effetti.

**Esercitazione di protezione civile:** Attività addestrativa delle Componenti e Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che, dato uno scenario simulato, verificano le proprie procedure di allertamento, di attivazione e di intervento nell'ambito del sistema di coordinamento e gestione dell'emergenza. Le esercitazioni possono essere di livello internazionale, nazionale, regionale o locali e possono prevedere il coinvolgimento attivo della popolazione.

**Evento atteso:** rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo.

**Eventi emergenziali** (art. 7, D.Lgs. 1/2018): fenomeni di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di protezione civile, si distinguono in:

- a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

**Fasi operative:** è l'insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima, durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi precedenti all'evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme).

**Funzioni di supporto:** Costituiscono la struttura organizzativa di base dei centri operativi e rappresentano i diversi settori di attività della gestione dell'emergenza. Ciascuna Funzione è costituita da rappresentanti delle strutture che concorrono, con professionalità e risorse, per lo specifico settore ed è affidata al coordinamento di un responsabile. Le funzioni di supporto vengono attivate, negli eventi emergenziali, in maniera flessibile, in relazione alle esigenze contingenti e in base alla pianificazione di emergenza

**Incendio di interfaccia:** Incendio che interessa le aree di interconnessione tra la struttura antropizzata e le aree naturali.

**Indicatore di evento:** è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento o la sua evoluzione.

**Livelli di allerta:** Scala di allertamento del servizio nazionale della protezione civile in caso di evento atteso o in corso, che dispone l'attivazione della fase di prevenzione del rischio, e/o delle diverse fasi della gestione dell'emergenza.

La relazione tra i livelli di criticità valutati dal Centro Funzionale e i diversi livelli di allerta è stabilita, univocamente ed autonomamente, dalle Regioni, ed è adottata in apposite procedure.

La dichiarazione e l'adozione dei livelli di allertamento del sistema di protezione civile sono sempre e comunque nella responsabilità delle strutture locali competenti (comune, provincia e regione) come definite dall'art. 108 del D.Lgs.112/98.

**Livelli di criticità:** la combinazione della intensità degli eventi previsti, degli effetti sugli elementi (persone, beni e infrastrutture e ambiente) esposti agli eventi stessi con la loro estensione sul territorio in oggetto determina i livelli di Criticità. In riferimento alla Direttiva (D.P.C.M 27 febbraio 2004) per il rischio idrogeologico e idraulico sono definiti tre livelli di criticità: criticità elevata, criticità moderata e criticità ordinaria o livello base di situazione ordinaria in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni. La valutazione dei livelli di criticità è di competenza del Centro Funzionale Decentrato, se attivato, o del Centro Funzionale Centrale, in base al principio di sussidiarietà.

**Magnitudo:** Misura dell'energia liberata da un terremoto all'ipocentro. È calcolata a partire dall'ampiezza delle onde sismiche registrate dal sismografo, ed è riportata su una scala di valori logaritmica delle energie registrate, detta Scala Richter. Ciascun punto di magnitudo corrisponde ad un incremento di energia di circa 30 volte: l'energia sviluppata da un terremoto di Magnitudo 6 è circa 30 volte maggiore di quella prodotta da uno di Magnitudo 5 e circa 1000 volte maggiore di quella prodotta da un terremoto di Magnitudo 4.

**Metodo Augustus:** E' una linea guida di pianificazione per le emergenze ai diversi livelli territoriali di competenza elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile negli anni '90 e tuttora riferimento per il

settore. La denominazione deriva dall'idea dell'imperatore Ottaviano Augusto che *"il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose"*.

**Microzonazione Sismica:** Suddivisione di un territorio in aree a comportamento omogeneo sotto il profilo della risposta sismica locale, prendendo in considerazione le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche in grado di produrre fenomeni di amplificazione del segnale sismico e/o deformazioni permanenti del suolo (frane, liquefazioni, cedimenti e assestamenti).

**Modello di intervento** (secondo il Metodo Augustus): consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.

**Pericolosità (H):** è la probabilità che in una data area si verifichi un fenomeno di una determinata intensità (I) in un certo periodo di tempo; può essere espresso come il prodotto della magnitudo (M) per la frequenza (F).

**Pianificazione d'emergenza:** elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario di riferimento. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione.

**PMA o Posto Medico Avanzato:** Dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario delle vittime, localizzato ai margini esterni dell'area di sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte dell'evento. Può essere sia una struttura (tende, containers), sia un'area funzionalmente deputata al compito di radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento e organizzare l'evacuazione sanitaria dei feriti.

**Preallarme:** situazione prodromica rispetto a prevedibili situazioni di allarme/emergenza. Ad esempio, in caso di eventi idrogeologici:

- il livello delle precipitazioni attese supera una soglia prestabilita
- il livello degli idrometri è prossimo al superamento del segnale di guardia

**Precursori:** Grandezze e relativi valori indicatori del probabile manifestarsi di prefigurati scenari d'evento, nonché dei conseguenti effetti sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, qualora non intervenga nessuna azione di contrasto e contenimento, ancorché temporanea e provvisoria, dell'evento stesso.

**Prevenzione:** Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad un evento calamitoso e comprendono gli interventi strutturali e non strutturali quali la pianificazione di emergenza, le esercitazioni di protezione civile, la formazione e l'informazione alla popolazione.

**Previsione:** Attività diretta a determinare le cause dei fenomeni calamitosi, a individuare i rischi e a delimitare il territorio interessato dal rischio.

**Procedure operative:** è l'insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, che si effettuano nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e in genere sono distinte per tipologia di rischio.

**Prove di soccorso:** Attività operative per verificare la capacità di intervento nel contesto della ricerca e del soccorso. Sono promosse e organizzate da ciascuna delle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile tramite l'impiego delle proprie risorse in termini di uomini, mezzi e materiali.

**Resilienza:** Nell'ambito della protezione civile si intende la capacità di una comunità di affrontare gli eventi calamitosi, di superarli e di uscirne rafforzata o addirittura trasformata.

**Rischio (R):** è il valore atteso delle perdite umane, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di data intensità. Il rischio totale è il prodotto della pericolosità per la vulnerabilità x il valore esposto:  $R = H \times V \times W$ .

**Sala Operativa:** è l'area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall'evento secondo quanto deciso nell'Area Strategica.

**Scenario dell'evento:** evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessità; è la valutazione preventiva di quanto potrebbe accadere, con particolare riferimento al danno a persone, cose e territorio

**Scenario di rischio:** evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, cioè della distribuzione degli effetti sugli elementi esposti al pericolo generati dall'evento.

**Sistema di comando e controllo:** è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza ai vari livelli (nazionale, regionale, provinciale, comunale).

**Soglia:** è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta.

**Stato di calamità:** Situazione che segue eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale, che provocano ingenti danni alle attività produttive dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Non è di particolare gravità da richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza ed è disciplinato da una normativa ordinaria che regola l'intervento finanziario a ristoro parziale del danno.

**Stato di emergenza** (art. 24, D.Lgs. 1/2018): Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25.

**Stato di mobilitazione** (art. 23, D.Lgs. 1/2018): In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.

**Strutture operative nazionali** (art. 13, D.Lgs. 1/2018) Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: le Forze armate, le Forze di polizia, gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche, le strutture del Servizio sanitario nazionale, il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

**Tempo di ritorno:** Frequenza nel tempo dell'evento di protezione civile. Tempo medio che intercorre tra due occorrenze successive di un evento di un certo tipo e di una data intensità.

**Triage:** Processo di suddivisione dei pazienti in classi di gravità in base alle lesioni riportate ed alle priorità di trattamento e/o di evacuazione.

**Tsunami:** Letteralmente "onda di porto", è un termine giapponese che indica un tipo di onda anomala che non viene fermata dai normali sbarramenti posti a difesa dei porti. Il fenomeno dello tsunami consiste in una serie di onde che si propagano attraverso l'oceano. Le onde sono generate dai movimenti del fondo del mare, generalmente provocati da forti terremoti sottomarini, ma anche da eruzioni vulcaniche e da grosse frane sottomarine.

**Valore esposto o Esposizione:** Termine che indica l'elemento che deve sopportare l'evento, e può essere espresso dal numero di presenze umane, o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti ed esposte a un determinato pericolo. Il prodotto della vulnerabilità per il valore esposto indica le conseguenze

di un evento per l'uomo, in termini di vite umane e di danni agli edifici, alle infrastrutture ed al sistema produttivo.

**Vulnerabilità (V):** Attitudine di una determinata componente ambientale – popolazione umana, edifici, servizi, infrastrutture, ecc. – a sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell'intensità dello stesso. È il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. È espressa in scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio:  $V = V(I; E)$ .

**Zone di Allerta:** Ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici caratterizzati da risposta meteorologica, idrologica e nivologica omogenea in occasione dell'insorgenza del rischio.

Sul territorio nazionale, sono identificate 133 zone di allerta, delimitate tenendo in considerazione le possibili tipologie di rischio presenti e l'evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti. Per la Regione Emilia-Romagna le zone di allertamento sono visualizzabili all'indirizzo: <http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/allerte-regionali/zone-di-allertamento>

**Nota:** Le definizioni di Rischio, Pericolosità, Vulnerabilità e Valore Esposto sono tratte da: UNESCO (1972) Report of consultative meeting of experts on the statistical study of natural hazard and their consequences.